

Scheda DI ANALISI TECNICO NORMATIVA della proposta di legge n. 257 “Modifica alla legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 ‘Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell’azienda agricola e diversificazione in agricoltura”

ELEMENTI DI ANALISI

CONTENUTI

Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea e con l'ordinamento internazionale

I contenuti della proposta di legge non determinano una interferenza diretta con principi dell'ordinamento europeo e dell'ordinamento internazionale.

Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali

La proposta è finalizzata ad introdurre all'interno della legge regionale 21/2011, che disciplina la c.d. multifunzionalità dell'azienda agricola, la possibilità per i titolari di una impresa agricola che svolgono attività di agriturismo e di fattoria didattica di richiedere alla Regione l'istituzione del divieto di caccia nel proprio fondo rustico, secondo la procedura prevista all'articolo 21 della legge regionale 7/1995 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria). Tale divieto, secondo i contenuti della proposta, è motivato da “esigenze di tutela e salvaguardia dell'incolumità degli ospiti delle aziende agrituristiche e delle fattorie didattiche”.

Preliminarmente, si osserva che la ratio dell'istituto dei c.d. Fondi sottratti alla caccia, secondo la definizione contenuta nella rubrica dell'articolo 21 della legge regionale 7/1995, è rinvenibile nella necessità di bilanciare il diritto del proprietario del fondo di vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria con l'esigenza di attuazione della pianificazione faunistico – venatoria. Tale pianificazione è finalizzata, ai sensi dell'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) a “*conseguire la densità ottimale e la conservazione della fauna mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio*” (cfr. TAR Campania, Napoli, sentenza n. 1787 del 25 marzo 2015). Il bilanciamento di interessi sopra richiamato si rinviene altresì nell'articolo 842 del codice civile, comma 1, in virtù del quale “*Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno*”.

L'articolo 21 della legge regionale 7/1995 disciplina la procedura che consente al proprietario o al conduttore di un fondo agricolo di vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria. La stessa riproduce per l'essenziale i contenuti dei commi 3 e 4 dell'articolo 15 della legge 157/1992. In particolare, la disciplina regionale, in modo sostanzialmente analogo a quanto stabilito a livello statale, precisa che la richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico venatoria e se l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali, tecniche biologiche o al fine di ricerca scientifica ovvero quanto sia motivo di danno o di disturbo ad

	<p>attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.</p> <p>La proposta aggiunge alle motivazioni sopra richiamate la possibilità di vietare l'attività venatoria per esigenze di tutela e salvaguardia dell'incolumità degli ospiti delle aziende agrituristiche e fattorie didattiche. Al riguardo, si osserva che tali motivazioni sono suscettibili di esorbitare dalla sfera di competenza legislativa regionale per rientrare nella materia "ordine pubblico e sicurezza", di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione. Può essere utile sul punto riportare quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 21 del 2010, in base alla quale la materia della sicurezza di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione <i>"non si esaurisce nell'adozione di misure relative alla prevenzione e repressione dei reati ma comprende la tutela dell'interesse generale alla incolumità delle persone e quindi la salvaguardia di un bene che abbisogna di una regolamentazione uniforme su tutto il territorio regionale"</i>. Nel caso di specie, tale regolamentazione uniforme è costituita dalla disciplina contenuta nella legge 157/1992 che la Regione Marche ha riprodotto, per l'essenziale, nella legge regionale 7/1995.</p>
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</p>	<p>La proposta appare compatibile con lo Statuto regionale.</p>
<p>Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti</p>	<p>L'intervento normativo intende modificare la legge regionale 21/2011 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltu) e interviene, in modo indiretto, sull'articolo 21 della legge regionale 7/1995 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria).</p>
<p>Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa</p>	<p>---</p>
<p>Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter</p>	<p>---</p>